



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Giustizia penale: lo Stato alza bandiera bianca

di **Tommaso Servetto**

A gennaio entrerà in vigore la nota "riforma Cartabia", finalizzata a velocizzare i processi.

La geniale innovazione per rendere il processo penale più veloce è come l'uovo di Colombo: basta non farlo e la rapidità è servita.

Per arrivare a ciò, lo Stato si è arreso di fronte a tutta una serie di reati e rinuncia a processare, e condannare, l'autore del reato se la persona offesa dal reato non fa una esplicita richiesta depositando una querela.

Fino ad oggi lo Stato ha fatto rispettare le regole dettate per una civile convivenza attraverso una sanzione (la pena) per chi le violava senza che fosse necessario (tranne i fatti più lievi) l'intervento della vittima del reato, ma da gennaio non sarà più così. Lo Stato ha delegato alle vittime del reato l'iniziativa se procedere, o meno, nei confronti di coloro che hanno infranto le regole commettendo un reato.

Nel fare ciò, la nostra bella riforma non tiene conto del fatto che sovente le vittime di reato vivono nella paura di ulteriori ritorsioni pertanto, per timore, preferiscono non denunciare o querelare subendo in silenzio le conseguenze del reato commesso ai loro danni.

Da gennaio saranno punibili, solo se sarà proposta querela, i seguenti reati: lesione personale volontaria, il sequestro di persona, la violenza privata, il danneggiamento, il furto e tutte le truffe.

Tutto ciò si porta dietro conseguenze paradossali e molte vittime, per evitare costi e paura di ritorsioni, rinunciano a querelare a tutto vantaggio del reo che la farà franca.

Se per diminuire il carico di lavoro occorre depenalizzare, si depenalizzino, trasformandoli in illeciti amministrativi, tutti quei reati che non incidono su una civile convivenza perché il cittadino ha bisogno di sapere che la violazione delle re-

gole fondamentali del vivere civile comporta una reazione dello Stato che applica una sanzione. Allo stesso modo ha bisogno di essere tutelato dallo Stato se qualcuno commette un reato ai suoi danni.

Si sarebbe diminuito il numero dei processi anche solo prevedendo che nei reati contro il patrimonio (furto - truffe - appropriazione indebita - danneggiamento), l'integrale risarcimento del danno prima del processo diventi causa di non punibilità. In questo modo si tutelerebbe la persona offesa imponendo al reo di restituire il maltolto.

Dire al cittadino che se vuole ottenere giustizia deve arrangiarsi a sue spese, mi sembra proprio un segno di resa.

Nessuno potrà più essere arrestato per un furto in flagranza perché occorre la querela. Vi immaginate la scena del Carabiniere che vede un tizio mentre sta rubando il portafoglio ed un altro che, avvicinandosi al derubato, lo invita nel più

ANNO XII N. 4 - DICEMBRE 2022

■ Penale

- Il web non è zona franca **Pag. 2**
- Massime **Pag. 3**
- Mancata adozione MOG **Pag. 3**
- Massime **Pag. 4**

■ Civile

- Imu prima casa **Pag. 4**
- Massime **Pag. 4**

vicino Commissariato per fare querela mentre il ladro se la svigna?

Ma il nostro legislatore lo sa che sovente le vittime di reato hanno paura di ritorsioni solo perché devono andare in Tribunale a testimoniare cosa gli è capitato o a costituirsi parte civile nel processo per chiedere il risarcimento del danno?

Pensano davvero che un soggetto vittima di un sequestro o di una violenza privata o ancora massacrato di botte da un energumeno che lo minaccia di ulteriori conseguenze se farà querela si tuteli facendo querela?

Con questo nuovo si-

stema c'è il rischio di tutelare i furbi e i prepotenti che sanno che molto probabilmente la faranno franca, a danno delle malcapitate vittime.

Sbandierare questa riforma come il toccasana di tutti i mali che svelterà i tempi dei processi (ovvio, non si faranno più), non mi pare davvero una genialata e mi fa ricordare mio nonno che, quando da piccolo ne facevo una delle mie, mi diceva che ero "furb come Gariboja che per nen bagnese a sè stèrmava 'nt un rii" (furbo come Gariboja che per non bagnarsi si nascondeva in un ruscello).

Fuori dal carcere solo se confessi?

di **Flavio Campagna**

Cassazione Penale, Prima Sez., sent. 27.9.2022 n. 36376

In uno degli ultimi numeri dello scorso anno avevo avuto modo di affrontare la questione del diritto al silenzio, cogliendo l'occasione di un intervento della Consulta in materia di vigilanza del mercato finanziario. In tale occasione la Corte aveva declinato il silenzio come diritto fondamentale e inderogabile.

Sfortunatamente nelle nostre aule non sempre si fa buon governo delle indicazioni delle Corti Superiori e ci si abbandona a letture del diritto di difesa francamente sorprendenti.

È questo il caso affrontato dalla Suprema Corte che, con la sentenza in commento, "tira le orecchie" al Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova in quanto il condannato non aveva avviato un'intima revisione critica del passato perché continuava a negare i fatti per cui stava scon-

tando la pena.

Nel caso di specie, nonostante la sussistenza di molti elementi positivi valutabili ai fini della concessione del beneficio quali il lungo tempo trascorso dalla commissione dei fatti alla carcerazione, l'assenza di altri reati (denunce e condanne) in questo lasso di tempo, lo svolgimento di regolare attività di volontariato presso l'Ufficio colloqui all'interno del carcere, la proficua frequentazione del liceo artistico, la presenza all'esterno dell'istituto di solidi riferimenti familiari, logistici e lavorativi, il risarcimento del danno ancorché parziale "il Tribunale di Sorveglianza ha concentrato la sua attenzione sulla dichiarazione di innocenza che il condannato ha continuato a ribadire, tanto da avere richiesto tramite il proprio difensore la revisione del processo".

La Corte di legittimità ha censurato il Tribunale per non avere fatto buon governo

del principio di diritto secondo cui ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, si deve tener conto del grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dal condannato, nonché dell'evoluzione della sua personalità successivamente al fatto, al fine di consentire un'ulteriore evoluzione favorevole e un ottimale reinserimento sociale. Cosicché il profilo che deve essere valorizzato non è se abbia o meno l'interessato ammesso le sue colpe, ma se abbia accettato la sentenza e quindi la sanzione a lui inflitta prestando la dovuta collaborazione nel percorso rieducativo.

Il dato della mancata ammissione degli addebiti a cui è stato ancorato il provvedimento reiettivo ha avuto di fatto incidenza esclusiva nella decisione del Tribunale che si è così meritato il giusto e severo rimprovero da parte della Corte di Cassazione.

Realtà virtuale da social: il web non è zona franca

di **Roberto Giordano e Cristina Zaccaria**

La "realtà virtuale" è da tempo, e allo stato sempre di più, un luogo di incontro in cui gli utenti condividono immagini, opinioni personali e raccontano fatti storici della propria vita, per lo più inconsapevoli che alla rete, sebbene luogo immateriale, è applicabile la legislazione vigente nel mondo reale.

È infatti costante l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale è del tutto irrilevante il canale utilizzato in quanto un fatto illecito è tale sia se la pubblicazione avviene su carta sia se in rete.

Offendere una persona sul web, ad esempio, può configurare il delitto di diffamazione aggravata. La Suprema Corte, infatti, ha più volte ribadito che "la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere "col mezzo della stampa", non essendo i social network destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico."

Assume rilevanza penale anche la condotta di chi utilizza sui social un'identità falsa o altrui, atteso che "integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crea ed utilizza un "profilo" su "social network", servendosi abusivamente dell'immagine di un diverso soggetto, inconsapevole, in quanto idonea alla rappresentazione di un'identità digitale non corrispondente al soggetto che ne fa uso." (Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 06/07/2020, n. 22049 (rv. 279358-01)).

Pertanto, diversa-

mente da ciò che si potrebbe credere, il web non assume i contorni della zona franca, e comportamenti e condotte che possono sembrare normali o comunque privi di qualsivoglia conseguenza, possono determinare conseguenze anche gravi.

Si prenda il caso del soggetto che intende "flirtare" con altre persone, sconosciute, agganciate tramite i social network: è bene rilevare, ad esempio, che chiedere l'invio di fotografie spinte ad un soggetto di cui non si è certi dell'età può diventare una condotta molto pericolosa. Se dall'altro capo del device, infatti, ci fosse un minore, il rischio è quello di incorrere in una denuncia per il reato di adescamento di minorenni.

L'invio di foto "hard" proprie, tramite Whatsapp, ad un soggetto che si sa o si rivela essere un minore può addirittura configurare il delitto di violenza sessuale, così come individuato dalla III sezione penale della Cassazione secondo cui la "violenza sessuale risultava pienamente integrata, pur in assenza di contatto fisico con la vittima, quando gli atti sessuali coinvolgessero la corporeità sessuale della persona offesa e fossero finalizzati e idonei a compromettere il bene primario della libertà individuale nella prospettiva di soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale."

Anche per quanto concerne il diritto civile la rilevanza che i post e le immagini pubblicate assumono è di notevole importanza in quanto costituiscono prove documentali a tutti gli effetti di legge.

Con la recente ordinanza n. 32879/2022, pubblicata in data 8/11/2022, la Suprema Corte di Cassazione, sezione prima civile, ha confermato l'ordinanza della Corte di Appello dell'Aquila con la quale i Giudici avevano ritenuto conforme a diritto l'affido esclusivo alla madre della figlia minore, attesa l'immatricilità del padre.

Nel valutare le prove agli atti del processo la Corte ha motivato tale decisione evidenziando che il padre "non aveva acquisito una matura consapevolezza del suo ruolo genitoriale, avendo fatto ascoltare senza remore ad altri, quali possibili testimoni, persone estranee alla famiglia, un dialogo molto intimo tra lui e la figlia. Aveva poi pubblicato su Facebook il tema della figlia, a sua insaputa, tanto che la piccola (omissis) si era sentita tradita".

Il Tribunale di Rieti, con la sentenza 17/10/2022 n. 443, ha condannato la zia di due minorenni al risarcimento dei danni nella misura di € 5.000,00 a favore del padre dei medesimi, per non avere richiesto e ottenuto il consenso alla pubblicazione di foto e filmati dei bambini su Facebook.

A nulla è valso il legame di parentela ed il fatto che la donna possedesse legittimamente le immagini dei nipoti.

Il Tribunale ha ritenuto sussistere la lesione alla riservatezza dei minori e, ai fini della quantificazione del risarcimento, ha posto rilievo non solo alla durata dell'esposizione ma anche alla portata della stessa poiché le foto erano state condivise in modalità "pubblica".

Da ultimo, con riferimento ai contenuti pubblicati e all'accesso libero agli stessi in rete, si segnala la pronuncia resa dal Tribunale di Londra - High Barnet che ha riconosciuto, quale causa del suicidio, di una quattordicenne gli effetti negativi dei contenuti on line.

La ragazza, sofferente di depressione, lesse almeno 2100 post e visionò 138 video negativi e pericolosi su Instagram e Facebook e tale materiale aggravò il suo stato di salute mentale.

Recentemente il Tribunale ha ritenuto che i contenuti visti da Molly l'hanno influenzata negativamente determinandola a porre in essere un atto anticonservativo.

Massime

a cura di **Roberto Giordano**

LIMITI IMPIGNORABILITÀ VALGONO ANCHE PER CONFISCA O SEQUESTRO

Cass., sez. Un., 7 luglio 2022 n. 26252

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito che i limiti di impignorabilità dello stipendio, del salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro nonché della pensione, previsti in ambito civile dall'art. 545 c.p.p., trovano applicazione anche nel caso di sequestro o confisca per equivalente.

Nello specifico, infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che principi cardine quali la dignità della persona, la solidarietà sociale ed economica e il diritto del lavoratore ai mezzi indispensabili per assicurare a sé e alla propria famiglia una esistenza libera e dignitosa sono inviolabili e non possono essere pregiudicati neppure dalla possibilità di una confisca in sede penale.

Si è tuttavia altresì ribadita la necessità di attestare la causale dei versamenti in modo tale che sia certa l'imputabilità a detti titoli, pena l'inoperatività delle norme processualcivili sopra menzionate.

ANIMALI DOMESTICI: IL CANE HA IL DIRITTO DI ENTRARE NEI PARCHI

Tar Campania - Napoli - Sez. V - Sentenza 5 ottobre 2022 n. 6173

Con il provvedimento in questione, il Tar Campania ha stabilito che il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree ricomprese nel centro storico ovvero dei parchi cittadini dedicati all'intrattenimento ludico dei bambini - pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni - risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è in tal modo posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

Il Tar, infatti, ha chiarito che le esigenze di tutela dei cittadini e dello stato dei luoghi, risultano già compiutamente salvaguardate dalla disciplina vigente in materia, che impone di condurre i cani al guinzaglio e di rimuovere le eventuali deiezioni. È quindi onere dell'Amministrazione Comunale adoperarsi fine di rendere cogenti tali misure mediante una efficace azione di controllo e di repressione.



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Edda Quatraro Barbero - Flavio Campagna
Marino Careglio - Chiara Cogno - Roberto Giordano
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni
Piermario Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

La mancata adozione del modello (MOG) di organizzazione e gestione non può essere causa di responsabilità dell'ente

A cura di **Roberta Angela Maccia**

Cass. Pen., Sez. IV, sent. 10.5.2022 n. 18413

In tema di responsabilità amministrativa degli enti, la persona giuridica non può essere considerata responsabile per il solo fatto di non avere adottato il Modello di Organizzazione Gestione Controllo - MOG (ove l'interesse dell'impresa sarebbe rappresentato dal risparmio sui conti aziendali che da tale omissione deriva).

La mancata adozione del MOG può rappresentare esclusivamente una circostanza che, considerata unitamente ad altri elementi, può sostenere la sussistenza della 'colpa di organizzazione', che tuttavia dovrà essere specificamente dimostrata dalla Pubblica Accusa.

Applicando tali premesse ad un caso di infortunio sul lavoro (art. 25

septies D.Lgs. 231/2001), la Pubblica Accusa dovrà dimostrare che l'elemento finalistico della condotta della persona fisica (cioè del datore di lavoro personalmente responsabile ovvero del suo delegato), deve essere conseguenza non tanto di un atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica stessa bensì di un preciso assetto organizzativo 'negligente' dell'impresa, inottemperante dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione di reati (la cosiddetta 'colpa in organizzazione').

La pronuncia in commento rileva, inoltre, come l'Organismo di Vigilanza non abbia alcun compito nella gestione della sicurezza (poiché

l'art. 6 citato assegna all'ODV solo ed esclusivamente il compito di sorvegliare e verificare regolarmente la funzionalità e l'osservanza del MOG).

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato la sentenza di condanna dell'azienda, rilevando come non fosse dimostrata la 'colpa di organizzazione' di cui si è detto (che i giudici di merito avevano fatto derivare direttamente dall'omessa adozione del MOG), ma anzi ci fosse la dimostrazione di una costante scelta aziendale di investimento e spese in sicurezza (incompatibile con l'affermata finalità orientata al risparmio sui conti d'impresa) alla luce dei costi molto elevati sostenuti dall'azienda in materia di sicurezza.

Massime di Edda Quatraro Barbero

MESSA ALLA PROVA: CONCEDIBILE DUE VOLTE SE IL REATO È CONTINUATO

Corte Cost., sent. n. 174/2022

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato può essere concessa solo una volta ed in ogni caso, per poterla richiedere nell'unica volta concedibile, deve avere ad oggetto fatti contestati in uno stesso procedimento penale. Quando vi sono più reati tra loro connessi, perché realizzati in esecuzione del medesimo disegno criminoso, contestati in uno stesso procedimento penale, l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, il cui esito positivo determina l'estinzione di tutti i reati contestati, consumando definitivamente l'unica possibilità di accedere all'istituto.

Se, per diversa tempistica processuale, i reati tra loro connessi vengono contestati in procedimenti penali diversi ed uno di questi è già stato definito con messa alla prova, l'imputato può accedere una seconda volta al beneficio?

La Corte Costituzionale ha risposto positivamente al quesito.

In particolare la Corte ha chiarito che l'imputato può chiedere ed ottenere la messa alla prova anche nel secondo procedimento penale e, quindi, anche nell'ipotesi in cui abbia già fruito del beneficio nel primo giudizio. Diversamente, si avrebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra l'imputato sottoposto ad un solo procedimento penale per fatti tra loro connessi - il quale potrebbe fruire della messa alla prova per tutti i reati contestati e l'imputato sottoposto a più procedimenti penali, aventi ad oggetto reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso - che invece potrebbe accedere al beneficio solo la prima (ed unica) volta.

OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE: REATO SOLO SE SONO CERTIFICATE

Corte Cost., sent. n. 175 del 14/07/2022

Il legislatore ha modificato il delitto di omesso versamento di ritenute certificate previsto dall'art. 10 bis dlgs. 74/2000 da un lato, innalzando la soglia di punibilità della condotta da 50.000 a 150.000 euro e, dall'altro, aggiungendo alla condotta di omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti d'imposta quella di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta.

Questa modifica era consentita? La Corte costituzionale ha risposto di no, evidenziando che il Governo, nell'esercizio del potere delegatogli dal Parlamento, si sarebbe dovuto limitare a ridurre le sanzioni per le ipotesi di reato tributario meno gravi o applicare mere sanzioni amministrative (in luogo di quelle penali), tenuto conto anche di adeguate soglie di punibilità, anziché introdurre - come invece ha fatto - una nuova ipotesi delittuosa ovvero sia quella di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione del sostituto d'imposta accanto a quella già esistente di omesso versamento di ritenute certificate.

La risposta della Corte ha dunque comportato il ripristino del sistema antecedente alla modifica normativa. Ne consegue che per integrare l'art. 10 bis dlgs 74/2000 occorre che l'omesso versamento, per un importo superiore alla soglia di punibilità, da parte del sostituto d'imposta riguardi le ritenute certificate, mentre il mancato versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione - ma delle quali non c'è prova del rilascio delle relative certificazioni ai sostituti - costituisce solo un illecito amministrativo.

Massime

di **Alessio Pergola**

CICLISTA UBRIACO? SUSSISTE IL REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA MA NIENTE PATENTE SOSPESA

Cass. Pen., Sez. IV, sent. 54031/2018

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche da colui che si mette alla guida di una bicicletta, in quanto mezzo concretamente idoneo ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale.

Tuttavia, osserva la Cassazione, la condanna per il predetto reato non può comportare la sospensione della patente di guida, in quanto la bicicletta non è un mezzo per la cui guida è richiesto un titolo abilitativo.

In ottica evolutiva, si ritiene che tale orientamento debba trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui il soggetto ubriaco si ponga alla guida di un monopattino elettrico: al momento, infatti, anche questo mezzo non necessita di alcun titolo abilitativo di guida.

STALKING: CONFIGURABILE ANCHE IN VIA INDIRECTA

Cass. Pen., Sez. I, sent. 30931/2022

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito l'importante principio secondo cui, in tema di atti persecutori ex art. 612 bis c.p., può non esservi coincidenza tra soggetto passivo del reato e destinatario materiale delle reiterate condotte di violenza e minaccia.

Infatti, lo stato di ansia, paura o timore, che integra uno dei tre eventi alternativi del delitto in esame, può essere indotto nei confronti di persona diversa rispetto al soggetto nei cui confronti sono state indirizzate materialmente le condotte illecite.

Tuttavia, affermano i Giudici, occorre che l'autore del fatto agisca nella consapevolezza che la vittima sia certamente posta a conoscenza della sua attività persecutoria.

Nel caso di specie, l'imputato era stato ritenuto responsabile di condotte violente ed intimidatorie commesse nei confronti di braccianti agricoli (destinatari materiali), al solo fine di costringere i proprietari del fondo (soggetti passivi) a vendere il terreno, ingenerando così, nei confronti di questi ultimi, un grave e perdurante stato di ansia e paura.



Niente più Imu "prima casa" anche se le case sono due

di **Lorenzo Nano**

Corte Costituzionale, sent. 209/2022

Con la sentenza n. 209/2022, la Corte Costituzionale ha messo la parola fine alla dibattuta querelle sull'esenzione Imu prima casa, stabilendo che essa possa spettare ad entrambi i coniugi sugli immobili siti nello stesso Comune o in Comuni diversi.

L'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 aveva qualificato come abitazione principale avente diritto all'esenzione Imu solo quella in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente, precisando che, qualora il nucleo familiare avesse avuto due abitazioni nello stesso Comune, l'esenzione spettava solo per una.

Detta previsione non regolava però l'ipotesi del possesso di immobili siti in Comuni diversi. Per queste fattispecie, mentre l'Amministrazione finanziaria riteneva che l'esenzione spettasse ad entrambi i coniugi, la Corte di Cassazione la negava ad entrambi per assenza di unitarietà di dimora del nucleo familiare.

Il legislatore è intervenuto per risolvere il con-

trasto con l'art. 1, c. 741 della L. n. 160/2019 poi sostituito dall'art. 5-decies del D.L. 146/2021, imponendo ai coniugi, a prescindere dall'ubicazione degli immobili, di scegliere quale dei due considerare come abitazione principale esente. Ciò ha finito, tuttavia, per creare una differenza di trattamento tra coppie sposate (obbligate alla scelta) e coppie di fatto che, invece, potevano continuare a godere della doppia agevolazione.

Nella sentenza n. 209/2022, la Corte Costituzionale ha evidenziato che tale assetto penalizza le coppie sposate e viola tre articoli della Carta e precisamente: l'art. 3 sull'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, l'art. 31 che prevede che la Repubblica agevoli la formazione della famiglia e l'art. 53 sulla capacità contributiva. Donde la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle due norme citate.

Secondo i Giudici, benché l'intento del legislatore sia giusto - contrastare i comportamenti elusivi dei coniugi che trasferiscono fittiziamente la residenza nella

casa di vacanza pur continuando a vivere in città sotto lo stesso tetto - questo non può minare i principi costituzionali a tutela della famiglia. Né per combattere i comportamenti di chi elude si può negare un diritto a chi invece si comporta correttamente.

Per effetto della sentenza, pertanto, i coniugi proprietari di abitazioni principali nel medesimo Comune o in Comuni diversi possono godere entrambi dell'esenzione, a condizione che in essi abbiano realmente stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale. Il controllo sull'effettività o fittizietà di tal circostanza spetterà ai Comuni, attraverso accessi mirati e verifiche sui consumi di elettricità, gas e acqua.

La sentenza, infine, apre la strada a possibili istanze di rimborso per i coniugi che in passato hanno versato l'Imu sulla casa di residenza dell'altro coniuge ubicata nello stesso Comune ovvero, in presenza di residenze disgiunte in Comuni diversi, hanno pagato l'imposta su entrambi gli immobili.

Massime

PROSCIoglimento PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO E RISARCIMENTO DEL DANNO

Corte Costituzionale 12 luglio 2022, n. 173

Come emerge dalla sentenza in commento, l'art. 538 c.p.p. prevede che il Giudice decida sulla domanda per la restituzione e il risarcimento del danno proposta attraverso l'Istituto della costituzione di parte civile: ovvero quella azione che consente di avanzare tali richieste all'interno del procedimento penale e, dunque, senza dover attendere la conclusione del medesimo per poi proporre un autonomo giudizio in sede civile.

Tuttavia, la suddetta norma conferisce al Giudice tale facoltà definitiva unicamente in caso di sentenza di condanna.

Cosa accadrebbe, pertanto, in caso di sentenza di proscioglimento come nel caso di non punibilità per particolare tenuità del fatto? In tale caso, il tenore letterale della norma imporrebbe alla parte civile di promuovere un nuovo e successivo giudizio civile al fine di vedere trattate le proprie pretese risarcitorie. Circostanza, questa, che si pone in contrasto con i principi di ragionevole durata dei processi, nonché con quelli di uguaglianza e ragionevolezza, atteso che nel caso in esame la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto include comunque un accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione, alla pari di una sentenza di condanna.

Alla luce di tali evidenze, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima la norma di cui all'art. 538 c.p.p. nella parte in cui non consente al Giudice di pronunciarsi in merito alle pretese risarcitorie avanzate dalla parte civile anche nel caso in cui venga emessa una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto.

PROVVIGIONE PER L'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE: È DOVUTA ANCHE SE L'AFFARE SI CONCLUDE DOPO LA SCADENZA DEL MANDATO

Corte di Cassazione, Sezione II civile, sentenza 31 agosto 2022 n. 25648

L'agente immobiliare ha diritto alla provvigione per la mediazione esercitata anche se la compravendita si è conclusa in un secondo momento e grazie all'intervento di un altro mediatore. In questo caso, tuttavia, la percentuale va divisa in parti uguali a meno che vi sia la prova della prevalenza dell'attività dell'uno sull'altro. È quanto stabilito dalla sentenza della suprema Corte n. 25648/2022.

Nel caso preso in esame, l'acquirente aveva preso contatto con la prima agenzia incaricata ed aveva sottoscritto una proposta, rifiutata dal venditore. L'accordo, fra le medesime parti, si raggiungeva solo a distanza di mesi, quando ormai il primo mandato a vendere era scaduto e l'incarico era stato affidato ad altra agenzia. La prima agenzia pretendeva pertanto la provvigione, ritenendo di aver collaborato al raggiungimento dell'accordo.

Precisa la Corte che il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché la conclusione dell'affare abbia avuto luogo per effetto dell'intervento del mediatore stesso, e pur non avendo questi partecipato a tutte le fasi della trattativa; in alti termini, quando la conclusione dell'affare possa comunque ricollegarsi all'attività mediatrice. Nel caso specifico, il mediatore aveva messo la venditrice in rela-

Massime Civile

a cura di **Chiara Cogno**

zione con l'acquirente, e questo è stato ritenuto presupposto sufficiente per affermare il diritto del primo mediatore alla provvigione.

Inoltre, continua la Corte, quando l'affare sia concluso con l'intervento di più mediatori (congiunto o distinto, contemporaneo o successivo, concordato o autonomo, in base allo stesso incarico o a più incarichi) ciascuno di essi ha diritto ad una quota di provvigione. Tale diritto sorge soltanto quando essi abbiano effettivamente cooperato alla conclusione dell'affare, giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità tra i loro interventi e la medesima conclusione dell'affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo. Per converso, non sussiste il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto d'iniziativa nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore.

Da ultimo, spiega ancora la Cassazione, non viene attribuita a ciascun mediatore una quota eguale di provvigione, dovendo la misura di detta quota essere, invece, rapportata all'entità ed all'importanza dell'opera prestata da ciascuno dei mediatori intervenuti. Qualora però, non si riesca a dimo-

strare l'entità del supporto offerto nella conclusione dell'affare, la ripartizione della provvigione tra i più mediatori deve essere fatta in parti uguali.

DANNI AUTO: NON SEMPRE LA RIPARAZIONE È ANTIECONOMICA SE IL VEICOLO È VECCHIO

Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza 14 luglio 2022 n. 22254

La vicenda riguarda la proprietaria di un'automobile, ormai considerata d'epoca (23 anni), che, dopo aver commissionato ad una carrozzeria dei lavori di abbellimento della stessa, riscontrava la mancata esecuzione a regola d'arte degli interventi, che provocavano danni alla vettura.

Alla richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo si opponeva l'autocarrozzeria, eccependo la vetustà del veicolo, e quindi, l'inesistenza del diritto al risarcimento. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello, e da ultimo, anche la Corte di Cassazione, hanno ritenuto che la vetustà del veicolo non giustifichi l'anti-economicità della riparazione, con la conseguenza che debba essere riconosciuto il risarcimento richiesto. Tra l'altro, si trattava di un veicolo tuning; ovvero di un veicolo recante modifiche rispetto alle caratteristiche produttive di serie.

Precisa quindi la Suprema Corte che il valore dell'automobile è assolutamente irrilevante ai fini dell'errore commesso e spetta un risarcimento del danno pari al costo per la eliminazione dei difetti causati dall'esecuzione imperfetta dell'intervento.